

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:

dott.	Filippo Lamanna	Presidente
dott.ssa	Francesca Mammone	Giudice
dott.ssa	Francesca Savignano	Giudice rel.

viste le richieste formulate da Arti Grafiche A. P. s.p.a. nella procedura concordataria n. 104/14, aventi ad oggetto, rispettivamente:

- a) l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 167, comma 2, L.F. alla sottoscrizione di verbali individuali di conciliazione in sede sindacale con dodici lavoratori ed all'immediato pagamento, in favore di costoro, della complessiva somma di € 117.864,24 ovvero, in subordine, alla sottoscrizione dei predetti verbali ed al riconoscimento, in favore dei medesimi, della somma indicata, da appostarsi nel passivo concordatario;
- b) l'autorizzazione allo scioglimento e, in subordine, alla sospensione ex art. 169-bis, comma 1, L.F., di tre contratti di *leasing* mobiliare in corso di esecuzione, dettagliatamente indicati; esaminati i pareri resi dal Commissario giudiziale, dott. M. F.;

OSSERVA

La richiesta sub a) deve intendersi fatta ai sensi dell'art. 161, comma 7, L.F., come correttamente evidenziato dal Commissario giudiziale, atteso che l'istante ha depositato domanda di concordato preventivo con assegnazione del termine per il deposito della proposta e del piano e che il termine è stato fissato dal Tribunale al 30.9.2014.

Presupposti per l'accoglimento della richiesta sono quindi, a mente della disposizione citata, l'urgenza e la natura straordinaria dell'atto, entrambi i quali ricorrono nella specie giacchè :- è imminente la scadenza del termine (15.7.2014), concordato tra l'istante e la società affittuaria del ramo d'azienda (Officine Grafiche Novara 1901 s.r.l.), per la stipula di accordi individuali con i lavoratori non trasferiti all'affittuaria ed aventi ad oggetto "*il riconoscimento della prosecuzione del rapporto di lavoro con P., la rinuncia all'applicazione dell'art. 2112 c.c. e la rinuncia ad avanzare qualsiasi pretesa nei confronti di OGN in conseguenza dell'affitto del Ramo di Azienda*", termine cui è risolutivamente condizionata l'efficacia dell'affitto; - anche la data di rilascio della fideiussione di € 2.900.000,00, da parte dell'affittuaria, in favore dell'istante è stata prorogata alla scadenza del predetto termine e quindi, di fatto, alla sottoscrizione dei predetti accordi individuali di conciliazione; - i dodici lavoratori non trasferiti all'affittuaria hanno minacciato azioni legali e ciò potrebbe compromettere il rapporto di affitto in corso e, con esso, l'esito della procedura concordataria, mentre con le transazioni in questione i lavoratori rinunciano a qualunque ulteriore pretesa nei confronti della proponente e dell'affittuaria; - la transazione ha senza dubbio natura di atto straordinario.

Alla luce degli elementi evidenziati, la sottoscrizione degli accordi individuali di conciliazione appare opportuna, stante l'evidente utilità di non mettere a rischio la prosecuzione dell'affitto e di evitare il pericolo della retrocessione, in capo all'istante, dei sessanta lavoratori trasferiti, come pure di prevenire contenziosi giudiziali con i conseguenti rischi di condanna al pagamento di somme eventualmente maggiori.

Poichè tuttavia l'istante non ha allegato quali siano le sue attuali disponibilità liquide e nemmeno ha fornito alcun elemento che consenta di prevedere, ragionevolmente, il soddisfacimento in ogni caso dei crediti prededucibili e di quelli con privilegio ex art. 2751 bis n. 1) c.c., in modo da assicurare il rispetto della *par condicio creditorum*, non può essere autorizzato pure il pagamento immediato



dell'importo indicato, che quindi dovrà avvenire secondo le modalità che saranno previste nella proposta e nel piano.

Quanto alla richiesta sub b), premesso che nessuna delle controparti contrattuali ha fatto pervenire osservazioni, va preliminarmente ribadito che la richiesta di scioglimento dei contratti non può essere accolta, in mancanza di deposito della proposta definitiva, per le ragioni già esposte nel decreto del 6 giugno 2014 e che qui si intendono integralmente richiamate.

In merito alla richiesta di sospensione, a detta della proponente, i contratti in questione "sono stati trasferiti ad OGN in quanto ricompresi nel perimetro dell'affitto" ma l'affittuaria "ha dichiarato che non è suo interesse coltivare nel tempo" i medesimi cosicché, in base alle pattuizioni negoziali contenute nel contratto di affitto, "in caso di mancato scioglimento di tali contratti di leasing entro 180 giorni" (scadenti il 30.9.2014) "essi verrebbero esclusi dal perimetro del Ramo d'azienda e tornerebbero in capo alla P. ", la quale "sarebbe tenuta a soddisfare in prededuzione i canoni dalla data di restituzione", pari a oltre € 102.000,00 mensili, pur avendo cessato l'attività produttiva, così restando gravata di costi senza alcuna correlativa utilità e con conseguente pregiudizio per i creditori.

Il Commissario giudiziale ha espresso parere sfavorevole ad entrambe le richieste, evidenziando che, fino al 30.9.2014 - data stabilita per il deposito della proposta definitiva e del piano - nessun pregiudizio deriva ai creditori dalla prosecuzione dei rapporti, essendosi l'affittuaria fatta carico del pagamento dei relativi canoni, sebbene i contratti siano tuttora intestati alla concedente.

Alla luce della circostanza evidenziata dal Commissario giudiziale, e riscontrata documentalmente, è indubbio che, allo stato e fino alla scadenza del termine di 180 giorni sopra menzionato, non sussista alcun concreto pregiudizio per i creditori giacché gli oneri conseguenti al mantenimento dei rapporti contrattuali per cui è causa gravano sull'affittuaria e non sull'istante; conseguentemente non vi è ragione di disporre la sospensione dei contratti nel periodo in questione, in mancanza di valide ragioni giustificatrici.

Tuttavia, tenuto conto del rischio di pregiudizio per i creditori che potrebbe verificarsi successivamente alla scadenza del termine sopra indicato - ossia allorché i canoni non saranno più versati dall'affittuaria e resteranno a carico dell'istante, peraltro in prededuzione - sussiste l'interesse della stessa allo scioglimento, con decorrenza da tale data e sempre che venga depositata la proposta definitiva di concordato preventivo. In questi termini la richiesta di sospensione può quindi essere accolta.

AUTORIZZA

- la sottoscrizione di accordi individuali di conciliazione in sede sindacale con i dodici lavoratori, nominativamente indicati nella richiesta, non trasferiti all'affittuaria, alle condizioni esposte, con pagamento secondo le modalità ed i tempi che saranno stabiliti nella proposta concordataria;
- la sospensione dei rapporti contrattuali inerenti i contratti di *leasing* mobiliare dettagliatamente indicati nell'istanza, con decorrenza dal 30.9.2014 e condizionatamente al deposito della proposta definitiva di concordato preventivo.

Si comunichi.

Milano, 10 luglio 2014

IL PRESIDENTE

